

**Avv. Domenico Germolè**  
Via S. Domenico Savio is. 255/B  
98122 - Messina  
Tel. e Fax 090/6012154  
Pec: avv.domenicogermole@pec.giuffre.it

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**G.I. DOTT.SSA IVANA ACACIA**

**N. 762/2007 R.G.**

**Memoria di replica**

Per il **dott. Spadaro Biagio**, nato a Monterosso Almo (RG) il 04.10.1944 e residente a S. Croce Camerina, c.da Sughero, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Germolè,

**- convenuto ed attore in via riconvenzionale -**

**CONTRO**

**Fera Agostino**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Di Paola e Giovanni Gulino.

**- attore e convenuto in via riconvenzionale -**

\*\*\*\*

In questa sede il convenuto ed attore in via riconvenzionale, nel richiamare tutte le argomentazioni, richieste, eccezioni, e conclusioni anche istruttorie svolte nei precedenti scritti difensivi ivi compresa la comparsa conclusionale depositata telematicamente il giorno 04.07.2019, intende replicare alle infondate argomentazioni svolte dall'attore nell'ambito della rispettiva comparsa conclusionale depositata il 05.07.2019, esponendo quanto segue:

**I)** Controparte ha affermato che la difesa del dott. Spadaro con la comparsa di costituzione del 20.04.2007 non ha contestato i fatti allegati in citazione richiamando il "principio di non contestazione" ex art. 115 c.p.c.

Su tale errato assunto ha, quindi, sostenuto che “*il fatto genetico che sta alla base della domanda attrice è perciò pienamente provato*”.

A tal riguardo, va precisato che i fatti allegati sono da considerarsi pacifici, e quindi possono essere posti a fondamento della decisione, quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, oppure quando la stessa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza.

Nella fattispecie, la difesa del dott. Spadaro, oltre a non aver ammesso i fatti allegati da parte attrice, né direttamente né indirettamente, li ha anche contestati esplicitamente affermando la sussistenza di un fatto impeditivo della pretesa avversaria costituito dalla scriminante dell'esercizio del diritto di critica.

Tale contestazione è stata, peraltro, specifica, in quanto riferibile ai fatti narrati da controparte relativi alla condotta presuntivamente diffamatoria posta in essere dal dott. Spadaro attraverso il sito “giustiziaesfatta.com” e l'invio di una lettera ai soci del Lions Club.

Con riferimento ai poteri difensivi delle parti, è ben noto che il convenuto, nel proporre le sue difese, ha la possibilità di ampliare la materia controversa contrapponendo ai fatti costitutivi allegati dall'attore dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria. È chiaro, quindi, che, in tal caso, l'eccezione ad opera del convenuto presupponga un atteggiamento positivo del medesimo.

Ed, in effetti, la contestazione svolta dall'odierno convenuto – attore in riconvenzionale – è stata caratterizzata da un'opposizione ferma alle narrazioni in fatto svolte *ex adverso*, che si è concretata nell'enunciazione di

circostanze fattuali nuove rispetto a quelle introdotte dalla controparte al fine di dimostrarne la falsità.

A ben pensarci, l'attività contestativa può esplicarsi in molteplici forme, atteso che l'opposizione alla ricostruzione in fatto della controparte può avvenire non soltanto con la semplice negazione della verità dei fatti narrati dall'avversario, ma anche mediante l'allegazione di fatti diversi che sostengano e rendano più "seria" la contestazione effettuata.

Sorprende, peraltro, tale eccezione fondata sul c.d. principio di non contestazione sollevata da controparte, poiché la difesa del Fera contesta la domanda riconvenzionale proposta dal dott. Spadaro nella medesima maniera e, cioè, senza contestare il contenuto delle interviste rilasciate dal Fera; al riguardo, infatti, parte attrice nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., alla pagina 3, si limita a spendere poche parole affermando: *“infondata e quasi paradossale è la domanda riconvenzionale formulata dallo Spadaro. Per assurdo egli rifacendosi alle dichiarazioni rese dal Dr. Fera ai giornalisti, nega a quest'ultimo quel legittimo diritto di critica che invece invoca per sé”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, non possono certamente ritenersi pacifici e, quindi, pienamente provati i fatti narrati da controparte la quale, pertanto, rimane così onerata della relativa prova.

**II)** Nella comparsa conclusionale parte attrice ribadisce l'assoluta offensività del contenuto del sito internet insistendo, ancora una volta, sulla mancata contestazione dell'offensività da parte della difesa del dott. Spadaro.

Controparte tende nuovamente a negare l'evidenza, in quanto è palese la contestazione da parte del convenuto riguardo la circostanza dell'offensività delle espressioni utilizzate sul sito internet. La difesa del dott. Spadaro in tutti i propri scritti difensivi, ed in maniera piuttosto esaustiva, non ha fatto altro

che rilevare come la condotta del dott. Spadaro non fosse stata affatto diffamatoria essendosi esternata, invece, come una libera manifestazione del pensiero in chiave critica sull'attività svolta dal Fera come magistrato e sempre in ragione del suo ruolo.

A tal proposito, inoltre, è importante richiamare tutte le sentenze favorevoli al dott. Spadaro citate nella comparsa conclusionale ed, in particolar modo, la sentenza n. 2726/17 del 18.09.2017 della Corte di Appello di Messina che riconosce nel contenuto del blog "www.giustiziaefatta.com" un'espressione del diritto di critica, come sempre sostenuto dalla difesa dell'odierno convenuto (cfr. documento versato in atti).

L'assunta offensività è stata altresì già documentalmente sconfessata anche dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con una sentenza pienamente assolutoria già versata ed in atti, né si ravvisano tali elementi nella pubblicazione on line in suddetto blog dal titolo 82) UN CASO DA 4.000.000/00 (QUATTROMILIONI/00) DI EURO !...!...!".

Nel citato atto difensivo, controparte, analogamente a quanto fatto per altre circostanze, eccepisce la mancata contestazione dell'amplissima diffusione che il sito ha avuto ed il clamore che la vicenda ha generato.

Su tale questione preme precisare che la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato. Pertanto, in tale ultima ipotesi, resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l'esclusione di essi dal "*thema probandum*" (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3951 del 13 marzo 2012).

Nel caso concreto, durante la fase istruttoria sono state acquisite prove testimoniali dalle quali è emerso chiaramente come sia il sito internet

“ww.giustiziaesfatta.com” che la lettera inviata ai soci del Lions Club non abbiano avuto ampia diffusione.

La scarsa diffusione del suddetto sito internet trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Giorgio Assenza, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, il quale ha affermato di non conoscere assolutamente il sito “ww.giustiziaesfatta.com” .

Per quanto riguarda la lettera inviata ai soci del Lions Club, i testi di parte attrice Adamo Vincenzo e Spata Vincenzo, soci del Lions Club, hanno dichiarato di non aver mai ricevuto la lettera in questione.

Ne consegue che, nella fattispecie, risulta superata la questione dell’eventuale mancata contestazione dell’amplissima diffusione per l’avvenuta acquisizione della prova del fatto non contestato.

**III)** Non si comprende, poi, il senso di richiamare sulla comparsa conclusionale eccezioni preliminari sollevate dal convenuto sulla propria comparsa di costituzione e risposta (eccezione di sospensione del processo civile ex art. 75 c.p.p. ed eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda ex artt. 164 c. 4 c.p.c. e 163 c. 3 n. 3 c.p.c.).

Su tali eccezioni, proprio perché preliminari, si è già da tempo pronunciato il Tribunale di Messina e, peraltro, in questa fase del giudizio sono assolutamente irrilevanti.

Addirittura, nelle more, il procedimento penale n. 608/1998 RGNR (all’epoca pendente), in attesa della conclusione del quale si chiedeva la sospensione del presente giudizio, si è definito in favore del dott. Spadaro con sentenza n. 40407/15 dell’08.09.2015 della Suprema Corte di Cassazione per la quale si rimanda al documento versato in atti.

**IV)** Parte attrice nella propria comparsa conclusionale nega, nel caso di specie, la sussistenza del diritto di critica.

In merito, si richiama quanto espresso sulla comparsa di costituzione e risposta, nonché sulle comparse conclusionali depositate telematicamente, rispettivamente, il 04.10.2017 ed il 04.07.2019, in quanto su tale questione non vi è nulla da aggiungere.

Peraltro, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, sempre sostenuta ed ampiamente argomentata da questa difesa, trova conferma nella già citata **sentenza n. 2726/17 del 18.09.2017 della Corte di Appello di Messina** che, riguardo ai fatti oggetto del presente giudizio, ha affermato: **il contenuto dell'articolo pubblicato sul sito non integra il reato contestato in quanto sussistono tutti i presupposti del diritto di critica: "In primo luogo, l'interesse pubblico della notizia, vertendo l'articolo sull'insediamento presso la Procura della Repubblica di Ragusa del nuovo procuratore dott. Petralia in luogo del predecessore, dott. Fera. A tal proposito va evidenziato come anche le espressioni incriminate si risolvano oculatamente in lodi ed auspici verso il nuovo procuratore, compreso quello della apertura di molti cassetti.**

**In secondo luogo, va rilevata la continenza delle espressioni utilizzate e attraverso questa la verità della notizia, operandosi un larvato riferimento alle molteplici vicende che hanno interessato il procuratore Fera, comprovate dai numerosi articoli di stampa, provvedimenti giurisdizionali ed atti della interrogazione parlamentare presenti nel fascicolo processuale".**

Controparte si chiede come sia possibile che l'Autorità Giudiziaria non sia intervenuta in tutti questi anni. Forse parte attrice fatica ad accettare che, a seguito delle varie denunce azionate dal Fera, l'Autorità Giudiziaria si sia più volte espressa sulla vicenda in questione giudicando assolutamente lecita la condotta del dott. Spadaro.

V) Controparte sulla propria comparsa conclusionale contesta anche l'eccezione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. sollevata dal convenuto, in via subordinata, sulla comparsa di costituzione e risposta.

A tal proposito, parte attrice osserva: *“è paradossale l'affermazione che siccome il sito esiste sin da maggio del 2005 e il dr. Fera ha tardato due anni ad intraprendere l'odierno giudizio per ciò stesso avrebbe aggravato il danno”*.

Tale eccezione del convenuto, tuttavia, non è poi così paradossale, tant'è che il danneggiato non deve limitarsi ad astenersi da comportamenti idonei ad aggravare il pregiudizio, bensì deve avere una condotta attiva e positiva che possa evitare tale aggravamento.

Pertanto, bene avrebbe fatto il Fera ad attivarsi prontamente per impedire il perpetrarsi delle presunte condotte lesive del dott. Spadaro di cui tanto si lamenta.

VI) Secondo parte attrice è platealmente infondata la domanda riconvenzionale dell'odierno convenuto sostenendo che le parole pronunciate dal Fera nelle interviste stampa non sono per nulla offensive e sono solo una giustificata e legittima reazione alle aggressioni ed alle contumelie del dott. Spadaro.

A quanto pare l'esimente della provocazione improvvisamente, ed esclusivamente nei confronti del Fera, diventa fondata nonostante controparte l'avesse fortemente contestata allorché ritenuta applicabile dal convenuto in proprio favore!

Controparte definisce “blanda” la reazione critica del Fera. Forse dimentica le espressioni fortemente offensive utilizzate dallo stesso nei confronti del dott. Spadaro durante le interviste stampa.

E' giusto, quindi, rammentare che il Fera, nelle varie interviste rilasciate agli organi di stampa, ha definito il dott. Spadaro come un *“gaglioffo che trama nell'ombra per rancori personali”* (La Sicilia dell'8.10.2005; Corriere della Sera dell'11.10.2005 – cfr., rispettivamente, all.ti 19 e 21 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), dichiarando *“... che fra l'altro si astiene dal farsi giudicare”* e definendolo, altresì, persona *“...senza scrupoli”* che ordisce una campagna di linciaggio ai suoi danni al fine di *“reagire ai provvedimenti giudiziari da (lui) non condivisi”* (La Sicilia del 12.10.2005 – cfr. all.to 23 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2).

E' indubbio che, diversamente dal dott. Spadaro, controparte non possa invocare l'esimente del diritto di critica, poiché i propri commenti sono trascesi in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato senza essere in alcun modo strumentalmente collegati all'interesse pubblico.

Invero, è evidente che la presunta reazione rancorosa del dott. Spadaro che il Fera raccontava agli organi di stampa non fosse affatto una notizia di interesse pubblico trattandosi di una vicenda privata e personale tra due soggetti; contrariamente, invece, ai fatti riferiti e commentati dal dott. Spadaro (come, peraltro, da altri giornalisti e non) che riguardavano la condotta di un magistrato nell'esercizio del suo importante ruolo pubblico e nella propria vita sociale.

In virtù di tutto quanto sopra evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte svolte nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, con la comparsa conclusionale da intendersi qui integralmente riportate e trascritte

Salvis Juribus



Messina, 12 luglio 2019

*Avv. Domenico Germolè*